



Sent. 128/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30844 del registro di segreteria, proposto da **F.B.**, nato
a omissis il omissis, residente in omissis (omissis) via omissis n. omissis, cod.
fisc. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Rago del foro di
Piacenza (cod. fisc. RGASLL71M46535I, pec
rago.isabella@ordineavvocatipc.it) e l'avv. Stabilito Gualtierio Ferrari del foro
di Verona (cod. fisc. FRRGTR65E28D150E, pec
gualtierio.ferrari@mantova.pecavvocati.it), con elezione domicilio presso lo
studio della prima in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 34, giusta delela in calce
al ricorso.

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio
(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario
dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,
rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione)
dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c.

	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv.	
	Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.	
	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi,	
	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e	
	G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it.	
	FATTO E DIRITTO	
	Il ricorrente, in data 23 gennaio 2025, ha proposto ricorso chiedendo la	
	riliquidazione del trattamento pensionistico per il suo adeguamento alle	
	percentuali indicate dalla giurisprudenza e recepite dall'INPS con la circolare	
	n. 107 del 14/7/2021.	
	L'INPS si è costituita in giudizio concludendo come segue: <i>«respingere il</i>	
	<i>ricorso, con vittoria di spese e onorari di causa».</i>	
	Con memoria depositata il 5 settembre 2025, il ricorrente espone di non aver	
	ricevuto dall'INPS la determina con la quale l'INPS aveva ricalcolato il	
	trattamento pensionistico e che, pertanto, pensava che gli incrementi	
	pensionistici risultanti dal cedolino non fossero imputabili all'adeguamento	
	che l'INPS aveva effettuato in ragione dell'applicazione della circolare n. 107	
	del 14/7/2021. Per tali ragioni ha riformulato le conclusioni riportate in ricorso	
	come segue: <i>«In via principale che anche nell'ipotesi di declaratoria di</i>	
	<i>cessata materia del contendere, controparte venga, comunque, condannata al</i>	
	<i>pagamento delle spese processuali del giudizio in virtù del principio della</i>	
	<i>soccombenza virtuale (Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass</i>	
	<i>16150/2010). In via subordinata si insiste ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c.</i>	
	<i>per la compensazione delle spese in presenza di buona fede del ricorrente alla</i>	
	2	

luce della valutazione del comportamento delle parti».

All'udienza del 16 settembre 2025, i difensori delle parti si sono riportati alle memorie.

Questo Giudice prende atto che la materia del contendere non sussisteva al momento della proposizione del ricorso. Con la memoria di costituzione l'INPS prova che l'adeguamento del trattamento pensionistico invocato dal ricorrente era stato applicato sin dalla data del 2 novembre 2023, ossia ben prima del deposito del ricorso in questa sede avvenuto il 23 gennaio 2025 (si vedano la determina di riliquidazione e il cedolino con il pagamento degli arretrati prodotti dall'INPS sub. documento B).

Con memoria depositata il 5 settembre 2025, il ricorrente non contesta la correttezza del ricalcolo ma *«fa presente che dalla lettura del cedolino non aveva compreso che l'INPS aveva effettuato il ricalcolo del trattamento pensionistico e che prima del deposito del ricorso»*, in data 10 settembre 2024, aveva diffidato l'INPS a riconoscergli il beneficio invocato.

Questo Giudice non può che prendere atto che il ricorso era infondato sin dal momento della sua proposizione e che, pertanto, non può essere dichiarata “cessata la materia del contendere”. Stante la palese infondatezza del ricorso sin dal momento della sua proposizione, anche le conclusioni proposte dalla istante con la successiva memoria del 5 settembre 2025 devono essere rigettate nel merito.

Con riferimento alla liquidazione delle spese, il ricorrente insiste nella condanna dell'INPS invocando la buona fede. In subordine, chiede la compensazione. Questo Giudice osserva che la “buona fede” invocata dal ricorrente, oltre a non giustificare una deroga alla regola della soccombenza,

	non può nemmeno ritenersi sussistente. In particolare, il ricorrente, prima di	
	diffidare (10 settembre 2024) l’INPS a compiere una attività che l’ente aveva	
	già tempestivamente compiuto, aveva l’onere di verificare il “titolo” degli	
	arretati che gli erano stati riconosciuti con il cedolino del 2 novembre 2023.	
	In ragione del principio della soccombenza, dunque, deve essere accolta la	
	domanda dell’INPS di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di	
	lite. Tuttavia, la quantificazione delle spese non può prescindere dal	
	comportamento tenuto dall’INPS che, prima dell’instaurazione del giudizio,	
	non ha agevolato il ricorrente nella comprensione del cedolino del 2 novembre	
	2023 che è di per sé di non agevole lettura.	
	Spese liquidate come in dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano	
	complessivamente in € 200,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge in	
	favore dell’INPS.	
	Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Laura De Rentiis	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 17/09/2025	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Federica Dainotti	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	4	